



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

REGOLAMENTO  
Assemblea dei Soci



REGOLAMENTO  
Assemblea dei Soci

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ORGANI STATUTARI</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	<b>3</b>
Art. 1 (Origini e scopi dell'assemblea)	3
Art. 2 (Numero dei soci e requisiti soggettivi)	3
Art. 3 (Numero dei soci e requisiti soggettivi)	3
Art. 4 (Soci onorari)	4
Art. 5 (Cause generali di decadenza e sospensione)	4
Art. 6 (Competenze dell'assemblea)	4
Art. 7 (Designazione dei componenti l'Organo di indirizzo)	4
Art. 8 (Presidente dell'Assemblea)	5
Art. 9 (Convocazione dell'assemblea)	5
Art. 10 (Numero legale e deliberazioni)	5
Art. 11 (Registri e verbali)	6
<b>CAPO II – PUBBLICITÀ</b>	<b>6</b>
Art. 12 (Pubblicità della documentazione istituzionale)	6

## **PREMESSA**

Le norme del presente regolamento disciplinano il funzionamento dell'Assemblea dei soci della Fondazione in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

Il presente regolamento è emanato dall'Organo di Indirizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto.

Tale documento viene reso pubblico con idonei strumenti di comunicazione.

## **TITOLO I ORGANI STATUTARI**

### **CAPO 1) ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 1**

##### **(Origini e scopi dell'assemblea)**

1. L'assemblea dei soci è depositaria delle origini e della storia della Fondazione, in continuità storica e giuridica con l'originaria Cassa di Risparmio di Foligno.

#### **Art. 2**

##### **(Numero dei soci e requisiti soggettivi)**

1. Il numero minimo dei soci è settanta e quello massimo cento. Nel computo si tiene conto anche dei soci sospesi.

2. I soci devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998; devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, accademico, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

3. Essi non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

#### **Art. 3**

##### **(Numero dei soci e requisiti soggettivi)**

1. La qualità di socio si acquista mediante elezione da parte dell'assemblea. Le candidature devono essere presentate da almeno il 15% dei soci in carica. Ciascun socio può sottoscrivere la presentazione di curricula in numero non superiore a cinque.

2. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

3. Il Presidente verifica, entro il mese di giugno di ogni anno, il numero dei soci che è possibile eleggere e pone l'eventuale elezione dei nuovi soci all'ordine del giorno della riunione dell'assemblea da tenersi nel successivo mese di ottobre.

4. Il Consiglio di Amministrazione esamina i curricula e accerta la eleggibilità o meno dei candidati. Il Consiglio stesso prepara quindi la lista in ordine alfabetico dei candidati eleggibili che è posta a disposizione dei soci presso la sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data dell'assemblea;

5. Sono eletti soci coloro che riportino il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti da coprire, dovrà farsi luogo ad un'altra votazione di ballottaggio fra i nominativi stessi.

6. Il Presidente della Fondazione entro 15 giorni dall'avvenuta assemblea invia agli eletti una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre, nel caso di accettazione della nomina, entro i successivi quarantacinque giorni la seguente documentazione:

- autocertificazione sull'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998;
- certificato generale del casellario giudiziario;

- certificato dei carichi penali pendenti.

Il Consiglio di Amministrazione entro sette giorni dalla ricezione, esaminati gli atti e i documenti prodotti, accerta in via definitiva i requisiti e dichiara perfezionata la nomina.

7. I soci durano in carica per un periodo di 10 anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutivamente.

#### **Art. 4 (Soci onorari)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può sottoporre all'assemblea la nomina di soci onorari che in ogni caso non potranno superare il numero di cinque, personalità che abbiano acquisito meriti rilevanti in relazione ai fini istituzionali dell'Ente.

2. La nomina del socio onorario è deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

3. I soci onorari intervengono all'assemblea senza diritto di voto.

4. La qualifica di socio onorario è a vita.

5. I Soci onorari non sono computati ad alcun effetto secondo le previsioni del presente regolamento.

#### **Art. 5 (Cause generali di decadenza e sospensione)**

1. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione.

2. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.

3. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni, ovvero qualora il socio, senza giustificato motivo, formalmente comunicato, non intervenga, direttamente o per delega, a tre adunanze consecutive dell'assemblea.

4. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

5. I soci chiamati a far parte dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio. Tale sospensione cessa al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi.

#### **Art. 6 (Competenze dell'assemblea)**

1. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- l'elezione dei soci;
- la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'organo di indirizzo della Fondazione;
- la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti;
- la formulazione del parere non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento.
- la formulazione di un parere obbligatorio non vincolante sul documento programmatico approvato da parte dell'Organo di indirizzo della Fondazione.

#### **Art. 7 (Designazione dei componenti l'Organo di indirizzo)**

1. Per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo di competenza dell'assemblea dei soci il Presidente della Fondazione convoca la medesima entro i termini di cui all'art. 21, comma 1, dello Statuto, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'assemblea è chiamata e contenente il numero dei

componenti da designare e i requisiti richiesti per i medesimi.

2. E' facoltà di almeno il 15% dei soci in carica presentare candidature, mediante lettera indirizzata al Presidente della Fondazione, con allegati i curricula dei candidati, almeno 30 giorni prima della riunione;

3. Nei 15 giorni successivi il Consiglio di Amministrazione verifica l'eleggibilità dei candidati con facoltà di integrare le candidature avuto anche riguardo ai settori di intervento. Compila una lista di candidati in ordine alfabetico e la presenta all'assemblea, previo deposito della stessa e dei curricula presso la sede sociale a disposizione dei soci, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea medesima. Le candidature sono suddivise in tante categorie per quanti sono i profili di professionalità richiesti.

4. L'assemblea voterà le singole candidature e risulteranno prescelte quelle che, all'interno della singola categoria, riceveranno il maggior numero di voti; a parità di voti risulterà prescelto il candidato più anziano d'età.

#### **Art. 8 (Presidente dell'Assemblea)**

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da chi sostituisce il Presidente nel Consiglio di amministrazione a termini di Statuto. Chi presiede l'Assemblea dei soci non ha diritto di voto nell'Assemblea stessa.

#### **Art. 9 (Convocazione dell'assemblea)**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno non oltre il mese di ottobre e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; essa si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta scritta, recante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un quarto dei soci.

2. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli soci; essi devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ora ed il luogo della seconda convocazione, ove necessaria, che dovrà svolgersi nello stesso giorno a non più di un'ora di distanza dalla prima. Qualora l'ordine del giorno contenga la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, gli avvisi devono essere spediti almeno 60 giorni prima della riunione.

3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento che dia certezza di ricezione con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

#### **Art. 10 (Numero legale e deliberazioni)**

1. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente un numero qualsiasi di soci.

2. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio non sospeso mediante delega scritta, valida anche per la seconda convocazione; ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

3. Possono assistere all'assemblea, senza diritto di voto, i soci sospesi ed i soci onorari.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 8.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese; esse sono invece a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

6. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti, salvo il disposto dell'art. 4 comma 2; nel computo non si tiene conto degli astenuti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

7. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Segretario generale della Fondazione con funzione verbalizzante. I verbali delle adunanze e i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

8. Alle adunanze possono essere invitati ad assistere i componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione.

**Art. 11**  
**(Registri e verbali)**

1. Il Segretario generale della Fondazione provvede alla tenuta e alla conservazione del libro dei soci e del libro delle adunanze dell'assemblea dei soci.

**CAPO 2) PUBBLICITÀ**

**Art. 12**  
**(Pubblicità della documentazione istituzionale)**

Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.